

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.

1) DENOMINAZIONE.

E' costituita in Brescia una associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA E LA CURA DELLE
MALATTIE DEGLI OCCHI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITA' SOCIALE”

in breve denominabile anche come:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA E LA CURA DELLE
MALATTIE DEGLI OCCHI O.N.L.U.S.”.

2) SEDE.

L'associazione ha sede in Brescia, Via Aldo Moro n.10.

3) SCOPO ED OGGETTO. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie e di solidarietà sociale. E' infatti costituita da soci liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Oggetto dell'associazione è l'attuazione di iniziative volte a favorire la ricerca scientifica e medica nel campo delle malattie degli occhi nonché a favorirne la cura. Scopo dell'associazione è inoltre l'assistenza delle persone affette da tali malattie con particolare riguardo a quelle economicamente più deboli. In questo senso l'associazione potrà finanziare centri di ricerca per le malattie degli occhi, potrà favorire l'istituzione di comitati scientifici ad hoc e potrà prendere qualunque iniziativa volta a favorire la ricerca e lo sviluppo di nuove metodologie per la diagnosi e la cura delle malattie degli occhi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II: ASSOCIATI.

4) ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE. Il numero degli associati è illimitato; l'ingresso di altri associati non costituisce modifica del presente contratto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Nella domanda i richiedenti l'ammissione dovranno dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone, nonché di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente. In caso di domanda da parte di società, altri enti commerciali o qualsiasi altro soggetto titolare di partita iva dovranno essere allegati:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. In sua mancanza certificato della competente CCIAA;
- 2) certificato di non fallimento Registro Imprese competente.

Il Consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo

o impugnativa.

5) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI. Gli associati sono obbligati:

a) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

6) SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti degli iscritti può aversi per rinuncia, decadenza o esclusione. In particolare, ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta. Chi sciolga il proprio rapporto con l'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

L'esclusione viene pronunciata qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La decadenza e/o esclusione da associato è deliberata dal consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi e con voto segreto.

Chi sciolga il proprio rapporto con l'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Il socio che abbia rinunciato, che sia decaduto o sia stato escluso non può ripresentare domanda di ammissione prima che siano intercorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto con l'Associazione.

7) ASSOCIATO ONORARIO. L'Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze.

8) MORTE DELL'ASSOCIATO. Gli eredi del socio defunto, qualora diano continuità all'azienda, hanno diritto a proseguire senza interruzione il rapporto associativo, fatto salvo il rispetto delle formalità per la regolare iscrizione al registro degli associati.

TITOLO III: FINANZIAMENTO - PATRIMONIO – BILANCIO.

9) FINANZIAMENTO. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) altri versamenti al fondo di dotazione da parte degli associati;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) dagli avanzi di gestione;
- e) dei redditi derivanti dal suo patrimonio.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione in qualsiasi forma siano pervenute (denaro, beni mobili e/o immobili).

I versamenti di cui al punto a) possono essere di qualunque entità e sono comunque a fondo perduto; essi quindi non sono rivalutabili né

ripetibili in nessun caso, e dunque nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di scioglimento del rapporto sociale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il primo di questi si chiude il 31 dicembre 1997. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed eventualmente uno preventivo.

I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

10) AVANZI DI GESTIONE. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita stessa dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

11) PATRIMONIO DI COSTITUZIONE. il patrimonio è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione.

12) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IV: ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE.

Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo.

13) ASSEMBLEA DEI SOCI. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le loro convocazioni devono effettuarsi, a cura del Presidente, mediante avviso postale, telegramma, telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di prima e seconda convocazione, a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

14) ASSEMBLEA ORDINARIA. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Essa inoltre:

- a) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo in quanto predisposto;
- b) discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio direttivo;
- c) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
- d) stabilisce la composizione numerica del Consiglio direttivo e ne elegge i componenti.

Essa è comunque convocata almeno una volta all'anno entro il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo.

15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA. L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sullo scioglimento della Associazione.

16) NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da altro socio designato dall'Assemblea. L'Assemblea inoltre nomina il segretario e, qualora sia necessario, due scrutatori.

Essa è valida in prima istanza con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati

presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'Associazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto. Trattandosi di organizzazione a carattere nazionale è consentita l'espressione del voto mediante delega da conferire ad altri associati. Ciascun delegato può farsi portatore di tutte le deleghe che gli vengano conferite senza limite alcuno.

Alle assemblee convocate per modificare il presente Statuto o per sciogliere l'Associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati.

Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

17) IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio direttivo è composto da consiglieri eletti, anche tra i non associati, dall'Assemblea che ne determina il numero. I consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e, salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, sono dispensati dal prestare cauzione. Per la prima volta i consiglieri vengono nominati nell'atto costitutivo. I nuovi associati potranno coprire la carica di consigliere trascorsi tre anni dal loro ingresso nella

Associazione. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio elegge, tra i Consiglieri, un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente nonché un segretario ed un tesoriere. Esso può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni ad un o più Consiglieri.

18) NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. Il Consiglio di direttivo è convocato, dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che questi lo ritenga utile oppure quando ne venga fatta domanda da almeno cinque consiglieri e comunque almeno una volta ogni dodici mesi.

La convocazione è fatta attraverso lettera raccomandata A.R., contenente l'elenco delle materie da trattare, da spediti non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, in casi di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Si ritengono comunque validamente costituite le adunanze in cui siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti normalmente con voto palese. Sono prese con votazione segreta qualora ciò sia richiesto da un consigliere. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a cinque sedute consecutive del Consiglio è considerato decaduto.

19) COMPITI DEL CONSIGLIO. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo;
- d) deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- g) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;

20) IL PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività

dell'associazione.

Il Presidente sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

Potranno altresì essere nominati un segretario ed un Tesoriere.

Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo qualora questo venga predisposto, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Si occupa altresì del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Provvede inoltre alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.

Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli

associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che dei Consiglieri direttivi.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme da lui incassate dovranno essere versate presso istituto di credito indicato dal Consiglio direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o postale con firma disgiunta del Presidente. Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI.

21) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia di Associazioni.